CARLO MUNAFO'
NOTAIO
Via Diaz n°10
21047 SARONNO
Tel. 02.96280001 - Fax 02.96248997
e-mail:studiomunafo@notariato.it

N.9488 del Repertorio N. 3377 della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO

della società **"SARONNO SERVIZI - Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno uno del mese di febbraio.

In Saronno, nel mio studio in via Diaz, n. 10.

Avanti a me dott. **Carlo Munafò,** notaio in Saronno, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese.

E' PRESENTE

Rota Riccardo nato a Varese, il 21 agosto 1961, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e in rappresentanza della società **"SARONNO SERVIZI S.p.A."**, società con unico socio, società italiana costituita in Italia, con sede in Saronno, via Roma n. 20, ove é domiciliato per la carica, capitale sociale euro 4.800.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese 02213180124, R.E.A. 238601, autorizzato al presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.11.2005 che per estratto dal libro verbali al presente si allega sotto la lettera **"A"** per farne parte integrante, dispensandomi il comparente dal darne lettura.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente il quale mi chiede di ricevere il presente atto con il quale si conviene:

Art. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata con unico socio denominata **"SARONNO SERVIZI - Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata".**

Art. 2 - La società ha sede in Saronno, attualmente ai fini dell'iscrizione nel registro delle Imprese in via Roma n. 20.

Art. 3 - La società è senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del Codice Civile ed ha per oggetto principale lo sviluppo e la promozione della pratica e della conoscenza dell'attività sportiva; sia in forma agonistica che in forma non agonistica, nonchè di ogni pratica motoria e dello sport per tutti, anche mediante l'organizzazione di corsi e/o di gare a livello dilettantistico, con particolare riferimento a nuoto, tennis, calcio, calcetto e ginnastica.

Rientrano altresì nell'oggetto sociale l'esercizio e la gestione di impianti sportivi, anche polivalenti (palestre, piscine, campi da tennis, di calcio, basket, volley, ecc.), l'esercizio e la gestione di centri benessere (massoterapia, estetica, saune, bagni turchi, fisiokinesiterapia, fango terapia, ecc.), l'attività sportiva agonistica/riabilitativa di portatori di handicap.

La società ha, altresì, tra i suoi scopi l'organizzazione e lo svolgimento di attività didattiche intese sia all'introdu-

Registrato a Saronno
il 9/2/2006
n. 209 serie ___
esatti € 172,13

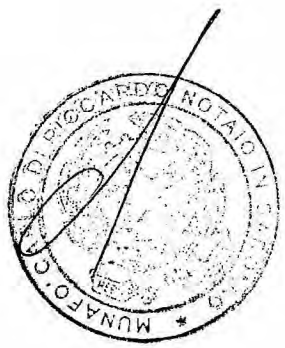

zione che al perfezionamento della pratica sportiva.
La società potrà esercitare l'attività di allestimento e gestione di bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli utenti delle strutture sportive.
La società accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonchè agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui la società stessa delibererà d'aderire.
La società s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonchè le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto ed i regolamenti dell'ente di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
La società si impegna, inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI.
Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà (a titolo meramente esemplificativo):
- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonchè l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

Art. 4 - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 5 - Il capitale della società è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

L'intero ammontare del capitale sociale è sottoscritto dall'unico socio **"SARONNO SERVIZI S.p.A."** per euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Allegato "C"
N. 9488 del repertorio
N. 3377 della raccolta

S T A T U T O

Articolo 1 - Costituzione e denominazione
E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:
"Saronno Servizi" - Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata"
Alla società possono partecipare Enti a partecipazione pubblica interessati alla gestione dei servizi di cui all'oggetto sociale.
Possono inoltre partecipare società private operanti nel settore sportivo o della gestione di impianti sportivi che condividano le finalità di cui all'oggetto sociale.
Articolo 2 - Sede
La società ha sede in Saronno (VA).
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti, al domicilio risultante dai libri sociali, per dichiarazione fatta dai soggetti medesimi.
Articolo 3 - Oggetto
La società è senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del Codice Civile ed ha per oggetto principale lo sviluppo e la promozione della pratica e della conoscenza dell'attività sportiva; sia in forma agonistica che in forma non agonistica, nonchè di ogni pratica motoria e dello sport per tutti, anche mediante l'organizzazione di corsi e/o di gare a livello dilettantistico, con particolare riferimento a nuoto, tennis, calcio, calcetto e ginnastica.
Rientrano altresì nell'oggetto sociale l'esercizio e la gestione di impianti sportivi, anche polivalenti (palestre, piscine, campi da tennis, di calcio, basket, volley, ecc.), l'esercizio e la gestione di centri benessere (massotera-pia, estetica, saune, bagni turchi, fisiokinesiterapia, fango terapia, ecc.), l'attività sportiva agonistica/riabilitativa di portatori di handicap.
La società ha, altresì, tra i suoi scopi l'organizzazione e lo svolgimento di attività didattiche intese sia all'introduzione che al perfezionamento della pratica sportiva.
La società potrà esercitare l'attività di allestimento e gestione di bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli utenti delle strutture sportive.
La società accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonchè agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive naziona-

li, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui la società stessa delibererà d'aderire.
La società s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonchè le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto ed i regolamenti dell'ente di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.
La società si impegna, inoltre a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI.
Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà (a titolo meramente esemplificativo):
- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonchè l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive.

Articolo 4 - Durata
Il termine di durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

Articolo 5 - Capitale Sociale
5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).
5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.
Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.
Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo C.C., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
5.4 Il capitale può essere aumentato, anche con l'emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare al consiglio di amministrazione - ove nominato -, i poteri necessari per realizzarlo, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.
5.5 La maggioranza del capitale sociale può essere posseduta unicamente da soggetti ai quali, per legge, sia riconosciuta la qualifica di Ente Pubblico o da soggetti a partecipazione pubblica, nonchè da società facenti parte di gruppi a maggioranza di capitale pubblico.

Articolo 6 - Quote sociali

Le quote sociali sono liberamente trasferibili secondo le modalità in appresso indicate e con osservanza di quanto previsto all'articolo 1.

Articolo 7 - Trasferimento delle quote

7.1 Le partecipazioni sono trasferibili e divisibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.
La cessione a titolo oneroso delle quote potrà avvenire esclusivamente al valore nominale.
In caso di trasferimento per atto tra vivi, a qualunque titolo, è riservato il diritto di prelazione ai soci, i quali dovranno esercitarlo entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione che il cedente dovrà dare agli altri soci con lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione delle condizioni della cessione. Qualora il trasferimento avvenga senza corrispettivo diverso dal denaro, i soci potranno acquisire la partecipazione versando all'offerente una somma pari al valore nominale.

Articolo 8 - Recesso

8.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
a. il cambiamento dell'oggetto della società;
b. la trasformazione della società;
c. la fusione e la scissione della società;
d. la revoca dello stato di liquidazione;
e. il trasferimento della sede della società all'estero;
f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;
h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
In ogni caso il socio potrà esercitare la facoltà di recesso

solo nei casi espressamente previsti dalla normativa in vigore.

8.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata a.r.

La raccomandata deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se l'esercizio della facoltà di recesso è conseguente a causa diversa dall'intervenuta approvazione di deliberazioni assembleari aventi gli oggetti di cui sopra, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

8.3 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

8.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

8.5 Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, allo stesso spetterà il rimborso del valore nominale della partecipazione posseduta.

Articolo 9 - Esclusione

9.1 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 10- Liquidazione delle partecipazioni

10.1 Nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, le partecipazioni saranno rimborsate al socio al valore nominale. Non sarà quindi applicabile la disciplina di cui all'art. 2473 C.C.

10.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma rimo n. 5 C.C.

Articolo 11 - Unico socio

11.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 C.C.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate nel Registro delle Imprese, entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.
Articolo 12 - Soggezione ad attività di direzione e controllo
12.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.
Articolo 13 - Nomina e cessazione
13.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
a. da un amministratore unico;
b. da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri;
Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
13.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.
13.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.
13.4 Gli amministratori che saranno colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi delle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di promozione sportiva per un periodo superiore a novanta giorni, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali.
13.5 E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
13.6 Gli amministratori nominati restano in carica sino a revoca o dimissioni, salvo che all'atto della nomina venga fissato un diverso termine di durata.
Se, per qualsiasi motivo, venissero a mancare uno o più membri del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio si considererà decaduto e dovrà essere immediatamente convocata l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo.
Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione
14.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

14.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
14.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.
Il procedimento deve concludersi cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
14.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
14.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
La relativa documentazione è conservata dalla società.
Articolo 15 - Opera degli Amministratori
All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
Eventuali compensi dovranno comunque essere deliberati dall'Assemblea.
Articolo 16 - Poteri del Consiglio e dell'Amministratore Unico.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nulla eccettuato o escluso, e ha facoltà di compiere tutti gli atti di disposizione che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e per statuto sono espressamente riservati all'Assemblea.
Il Consiglio ha, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite e costituende, assumere partecipazioni ed interessenze, realizzare investimenti nei limiti del piano approvato dall'assemblea unitamente al Bilancio preventivo.
Il Consiglio ha la facoltà di consentire iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, rinunciare alle ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare o compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico e presso ogni

altro ufficio pubblico o privato.
All'atto della nomina l'assemblea potrà comunque introdurre limitazioni ai poteri conferiti al consiglio di amministrazione.
All'Amministratore Unico spettano solo i poteri di ordinaria amministrazione.
Articolo 17 - Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea.
Ad esso spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado e tipo di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazioni e cassazione.
Il Consiglio nomina inoltre il Segretario scegliendolo di volta in volta tra i propri membri presenti alla riunione.
In caso di assenza del Presidente e, se nominati, dei Vice Presidente, e dell'Amministratore Delegato le funzioni della Presidenza potranno essere esercitate dal consigliere più anziano di età.
Articolo 18 - Convocazione del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno; la convocazione del Consiglio può essere richiesta da ogni consigliere in carica;
la richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica degli argomenti da trattare e dovrà essere inviata per conoscenza al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Articolo 19 - Organo di controllo
19.1 La società può nominare il Collegio Sindacale o il revisore.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.
19.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.
19.3 Tutti i Sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
19.4 I Sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.
19.5 I Sindaci sono rieleggibili.
19.6 Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.
Articolo 20 - Cessazione dalla carica
20.1 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
20.2 In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.
I nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni.
I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.

Articolo 21 - Competenze e doveri del Collegio Sindacale

21.1 Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis C.C. ed esercita il controllo contabile sulla società.

21.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma C.C.

21.3 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

21.4 I Sindaci devono assistere alle adunanze e alle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

21.5 Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o video conferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 22 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22 - Revisore

22.1 Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

22.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 23 - Decisioni dei soci

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In caso di nomina dell'Amministratore Unico l'assemblea delibererà anche in merito al compimenti di atti di straordinaria Amministrazione.

23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della

liquidazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.

Articolo 24 - Diritto di voto

24.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

24.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

24.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 25 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

25.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 26, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

25.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 29.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

25.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26 - Assemblea

26.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 23.2 lettere d), e) ed f), nonché tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

26.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

26.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera

raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci. I soci che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona, osservate le limitazioni di legge; ciascun intervenuto in assemblea non può, comunque, rappresentare più di due soci. La regolarità delle deleghe è accertata dal Presidente dell'Assemblea, al quale spetta anche determinare le modalità di votazione. Constatata la validità dell'assemblea la stessa non potrà venire inficiata per l'astensione del voto o per l'allontanamento dei soci nel corso dell'adunanza.
26.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
Articolo 27 - Svolgimento dell'assemblea
27.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
27.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
27.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 28 - Verbale dell'assemblea

28.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

28.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato l'identità del capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

28.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 29 - Quorum costitutivi e deliberativi

29.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dal precedente articolo 23.2 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

29.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

29.3 Per introdurre modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 C.C., è necessario il consenso di tutti i soci.

29.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

29.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 C.C.

Articolo 30 - Bilancio e Utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio, che dovranno essere interamente

reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività statutaria, escludendosi qualsiasi possibilità di loro distribuzione, anche in forma indiretta, durante la vita della società.

Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione

31.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a. per il decorso del termine;

b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter C.C.;

e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 C.C.;

f. per deliberazione dell'assemblea;

g. per altre cause previste dalla legge.

31.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

31.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

In ogni caso il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale (da intendersi al suo valore nominale) dovrà essere assegnato:

a) al CONI;

b) ad altre organizzazioni, società o associazioni, con finalità sportive.

Articolo 32 - Controversie

32.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione in cui ha sede la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribu-

nale del luogo in cui ha sede la società.
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.
32.2 L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
32.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
32.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
32.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
32.6 La soppressione e le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8.
Per tutto quello non previsto nel presente statuto valgono le norme del codice civile.
F.to Riccardo Rota - Carlo Munafò
Copia conforme all'originale.
Saronno, [illegible]

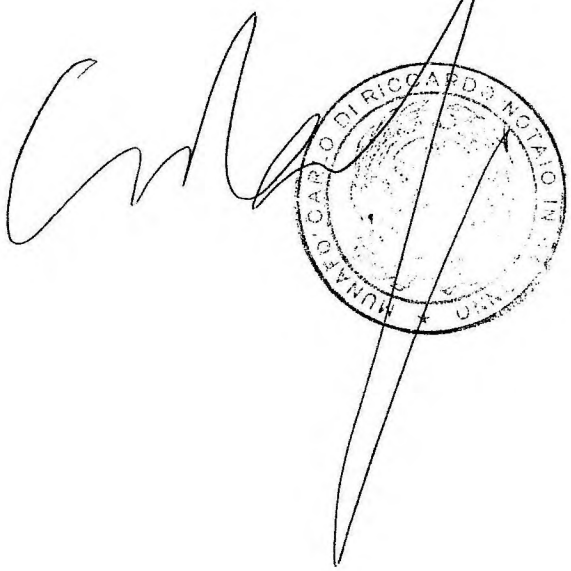

Il versamento dell'intero capitale è stato effettuato in data 1.2.2006 presso la filiale di Saronno della Banca Popolare di Bergamo come risulta dalla ricevuta che in fotocopia, da me Notaio certificata conforme, al presente si allega sotto la lettera **"B"** per farne parte integrante, dispensandomi il comparente dal darne lettura.

Art. 6 - Ad amministrare la società, a tempo indeterminato, viene nominato un Amministratore Unico nella persona del signor **Rota Riccardo**, nato a Varese il 21 agosto 1961 e residente in Cocquio Trevisago, in contrada California n. 13, codice fiscale RTO RCR 61M21 L682W, che accetta dichiarando che non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Art. 7 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2006.

Art. 8 - La Società sarà retta e regolata dalle disposizioni di legge in materia, dal presente atto costitutivo e dallo statuto sociale che debitamente firmato dal comparente e da me Notaio al presente si allega sotto la lettera **"C"** per farne parte integrante, previa lettura da me datane al comparente.

Le spese del presente, relative e conseguenziali sono a carico della Società e si dichiarano approssimativamente in euro 2.600,00 (duemilaseicento virgola zero zero).

Richiesto io Notaio ricevo quest'atto da me letto al comparente che l'approva.

Quest'atto è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte completato a mano da me Notaio su sei pagine di due fogli fin qui.

F.to Riccardo Rota - Carlo Munafò

Copia conforme all'originale.

Saronno, ventidue febbraio duemilasei.

CARLO DI RICCARDO NOTAIO IN SARONNO